



CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE TRA

L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E MIB TRIESTE SCHOOL OF MANAGEMENT

TRA

- Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominata Università, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1 (C.F. 80013890324), nella persona del prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, in qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso l'Università il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021;
- MIB Trieste School of Management, nel seguito denominato MIB, con sede legale in Trieste, Largo Caduti di Nasiriya 1 (P.IVA 00743150328), nella persona del prof. Vladimir Nanut, nato a Gorizia l'11 luglio 1946, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso il Consorzio;

d'ora innanzi indicate, congiuntamente, come Parti;

PREMESSO CHE

- MIB, costituito con atto del 17 maggio 1988, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dello Statuto, "ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di ricerca e di formazione nelle aree economico-aziendali di interesse dei consorziati, con particolare riferimento alle tematiche imprenditoriali e manageriali in un'ottica nazionale ed internazionale. A tale fine, il MIB provvederà ad istituire appositi corsi di formazione post-universitaria a livello Master e, più in generale, a promuovere e realizzare iniziative di formazione continua mediante l'attivazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale del personale direttivo dei Consorziati e di terzi sia in ambito privato che pubblico";
- l'Università, ai sensi dell'art. 4 comma 6 dello Statuto, "Per il perseguimento dei suoi fini

istituzionali, (...), può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato";

- l'Università, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 1988, ha deliberato di partecipare a MIB Trieste School of Management, Consorzio senza scopo di lucro, i cui membri sono Università, Aziende, Enti e Associazioni di categoria.

PRESO ATTO CHE

- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trieste di data 26 febbraio 2016 si è dato corso tra le Parti a un accordo-quadro, avente a oggetto la realizzazione di progetti e percorsi di alta formazione in campo manageriale per il personale del sistema universitario regionale;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trieste di data 29 giugno 2018 è stata autorizzata la stipula di un atto convenzionale tra l'Università di Trieste e MIB in base al quale l'Università di Trieste e il Consorzio MIB hanno posto in essere un rapporto di collaborazione di valenza strategica, volto a valorizzare le rispettive complementarità nell'ambito delle attività di formazione, di ricerca e di terza missione. Tale atto convenzionale è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore dell'Università di Trieste e dal Direttore Scientifico di MIB in data 23 luglio 2018 per scadere, in assenza di dichiarazioni esplicite di rinnovo, il 22 luglio 2021.

CONSIDERATO CHE

- MIB è un'istituzione che – pur contando su una propria faculty interna e dell'apporto di una pluralità di docenti visiting, nazionali e internazionali – si avvale anche, in misura significativa, dei docenti dell'Università di Trieste, soprattutto di quelli afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS).
- Le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione finalizzata all'integrazione tra le competenze scientifiche e didattiche dell'Università e di MIB, a garanzia

di una maggiore capacità di proposta ed erogazione di servizi di ricerca, di formazione e di servizio agli studenti e al mondo delle imprese e delle istituzioni, attraverso la valorizzazione delle competenze distintive di ciascun ente;

- MIB ha sviluppato, negli anni, una variegata offerta formativa di livello Master, che comprende programmi di formazione post-laurea a tempo pieno e a tempo parziale, accreditati a livello nazionale ed internazionale, e destinati a soggetti italiani e stranieri in possesso di diploma di laurea triennale e/o magistrale nonché di significative esperienze lavorative pregresse;
- L'Università di Trieste ha interesse a valorizzare e integrare nella propria offerta formativa i programmi Master e corsi di alta formazione specialistica di MIB, proponendoli alla sua popolazione di laureati e accreditandoli, a tal fine, anche come Master Universitari.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 –VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI

Le Parti intendono, con questa convenzione, addivenire a una collaborazione finalizzata all'integrazione tra le competenze scientifiche e didattiche dell'Università e di MIB, al fine di aumentare e migliorare le rispettive capacità di proposta ed erogazione di servizi di ricerca, di formazione e di servizio agli studenti e al mondo delle imprese e delle istituzioni, attraverso la valorizzazione delle competenze distintive di ciascun ente.

Nell'ambito di tale collaborazione, si intende promuovere l'integrazione dell'offerta Master di MIB entro la complessiva offerta formativa dell'Università, secondo le modalità che saranno descritte negli articoli successivi.

Saranno inoltre incluse nel rapporto di collaborazione ulteriori attività di collaborazione, che vengono elencate di seguito, anche se a titolo non esaustivo:

- l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale destinati specificamente al

personale dell'Università;

- la collaborazione in ambito di orientamento al lavoro e supporto alle carriere della rispettiva popolazione studentesca;
- la collaborazione in attività di terza missione, finalizzate alla promozione dei rapporti con le imprese e alla promozione delle start-up da ricerca;
- la formulazione di proposte congiunte su bandi competitivi nazionali ed europei;
- il finanziamento di assegni di ricerca banditi dall'Università e di borse di dottorato di ricerca realizzati dall'Università.
- l'organizzazione congiunta di eventi pubblici a carattere divulgativo e scientifico;
- l'organizzazione delle presenze e delle attività di docenti visiting, nazionali e internazionali, e condivisione delle spese per la trasferta e l'ospitalità degli stessi;
- l'organizzazione congiunta di viaggi di studio destinati ai rispettivi studenti e docenti;
- la condivisione delle spese per l'accesso a banche dati e periodici elettronici;

Tale elenco di attività ha valore puramente indicativo e non esaurisce gli ambiti di possibile collaborazione tra le Parti.

ART. 3 - RUOLI E IMPEGNI RECIPROCI

Per la realizzazione dei progetti e delle iniziative formative, ciascuna Parte mette a disposizione il proprio personale, le proprie competenze scientifiche e didattiche, nonché le relative dotazioni tecnico-logistiche, all'interno delle quali le Parti si troveranno ad operare per il raggiungimento degli obiettivi comuni dell'accordo.

Le Parti potranno, altresì, regolare i reciproci apporti anche mediante il vicendevole rimborso, integrale o parziale, dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative comuni e derivanti dalla titolarità del progetto comune ovvero mediante trasferimenti in danaro nella misura corrispondente all'effettivo importo dei costi sostenuti per la parte eccedente il valore delle rispettive contribuzioni in natura.

ART. 4 - CLAUSOLA PREFERENZIALE

Le Parti concordano che, nella partecipazione ai Master e ai corsi che saranno organizzati da MIB in esecuzione del presente accordo, su indicazione dell'Università, siano definiti percorsi dedicati a studenti, laureati, personale dipendente dell'Università e/o collaboratori che si siano distinti per particolari meriti.

Tali percorsi potranno consistere nella ammissione in soprannumero a Master e corsi a numero chiuso, nella parziale esenzione dai contributi di iscrizione, nella attribuzione di premi di studio o altro.

Le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo saranno realizzate attraverso successive intese fra le Parti.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il rapporto di collaborazione si attua, con riferimento all'integrazione dei programmi di livello Master di MIB nell'offerta formativa dell'Università, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 6 e 7.

Con riferimento invece alle altre attività di collaborazione elencate all'art. 1, i contenuti e le modalità di realizzazione saranno disciplinati da specifiche intese attuative, da stipularsi tra MIB e l'Università o le sue Strutture di volta in volta interessate. Tali intese disciplineranno, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità di regolazione degli eventuali apporti economico-finanziari. All'interno di tali intese verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative.

Nell'esecuzione della presente convenzione e delle intese attuative ivi previste, l'Università e MIB si vincolano reciprocamente a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta congiuntamente.

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da MIB; è parimenti esclusa ogni garanzia di MIB per le obbligazioni contratte dall'Università.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

ART. 6 – INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI DI LIVELLO MASTER DI MIB NELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’UNIVERSITÀ

Nel prendere atto che la definizione degli ordinamenti didattici dei propri Master compete in autonomia a MIB - nel rispetto degli standard di accreditamento nazionali e internazionali a cui tali programmi sottoposti e in funzione dei target di mercato che si intende raggiungere - le Parti convengono che i Master di MIB potranno essere sottoposti anche alla validazione preventiva da parte dell'Università, ai fini del loro inserimento nel Manifesto degli Studi e nell'offerta formativa dell'Università.

Tale validazione – che potrà essere proposta da MIB per tutta o parte la propria offerta Master - si baserà sull'applicazione di criteri di valutazione condivisi dalle Parti e sarà realizzata da un'apposita commissione nominata dall'Università.

Con riferimento agli anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, MIB potrà presentare, inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, in continuità con l'offerta formativa erogata da MIB stesso, una proposta di assimilazione di parte dei propri percorsi formativi in master universitari, a norma di quanto previsto dal D.M. n. 509 del 03.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004, e secondo modalità e tempistiche stabilite in successivi e separati accordi che terranno conto altresì delle previsioni contenute nel” Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e II

livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente". Tali accordi disciplineranno, in particolare, le modalità relative all'istituzione/attivazione dei Corsi di master, emanazione del Bando, gestione della carriera degli studenti nonché alla gestione delle risorse di personale, organizzative, strumentali e finanziarie necessarie per le attività didattiche.

ART. 7 ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI DIREZIONE SVOLTE NEI MASTER MIB DAI DOCENTI DELL'UNIVERSITÀ

Per lo svolgimento di funzioni didattiche, di direzione e coordinamento scientifico nei programmi Master validati così come da art. 6, MIB potrà avvalersi della collaborazione dei docenti dell'Università; tali attività saranno riconosciute dall'Università come attività istituzionali dei docenti e in quanto tali si intenderanno previamente autorizzate in virtù della presente Convenzione.

Nel caso di funzioni didattiche, se queste eccedono il carico didattico istituzionale minimo dei docenti, relativo all'attività didattica frontale, come definito nel vigente regolamento di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori, questi potranno ricevere un compenso, che sarà erogato direttamente da MIB, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo.

Per la parte in cui le attività didattiche svolte rientrano, invece, nel carico didattico istituzionale minimo dei docenti, i relativi compensi previsti saranno erogati da MIB a favore dell'Università, per essere destinati a incremento del fondo premialità ex art. 9, L. 240/2010.

Ai docenti dell'Università saranno inoltre erogati da MIB i compensi per lo svolgimento di funzioni di direzione e di coordinamento dei Master validati, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo, per i corsi validati in base ai commi 1-2 dell'art. 6.

MIB si impegna a comunicare all'Università entro il 31 luglio di ogni anno i nominativi dei docenti coinvolti nello svolgimento di funzioni didattiche, di direzione e coordinamento scientifico dei programmi master validati.

ART. 8 VALIDAZIONE DI ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI MIB E REGIME DELLE ATTIVITÀ

SVOLTE DAI DOCENTI DELL'UNIVERSITÀ

I docenti dell'Università potranno partecipare ad altri programmi formativi di MIB, sia nell'ambito della formazione post-laurea (es. Corporate Master su commessa) che della formazione continua open e su commessa, destinata a manager e imprenditori.

Tali programmi potranno essere sottoposti a validazione, con procedimento analogo a quello dei Master sulla base di accordi specifici tra le Parti.

In caso di validazione, l'attività didattica, di direzione e di coordinamento svolta dai docenti dell'Università assumerà carattere istituzionale e sarà remunerata secondo le modalità descritte nell'art. 7.

Nel caso, invece, di programmi formativi non validati o non validabili dall'Università (in relazione, ad esempio, alla loro natura estemporanea e/o non ripetibile, o in virtù delle modalità di realizzazione, che non rendono possibile o opportuna l'assegnazione di crediti formativi universitari), i docenti a tempo pieno dell'Università potranno prestare il proprio contributo a tali programmi previa autorizzazione del Rettore, sulla base e nei limiti del vigente "Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste".

MIB si impegna a comunicare all'Università entro il 31 luglio di ogni anno i nominativi dei docenti coinvolti nello svolgimento di altri programmi formativi validati.

ART. 9 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DA DOCENTI DELL'UNIVERSITÀ PRESSO MIB

Oltre alle attività nei Master e negli altri corsi di formazione manageriale e imprenditoriale, i docenti dell'Università potranno svolgere presso MIB ulteriori compiti didattici, gestionali e di collaborazione scientifica.

Per lo svolgimento di tali compiti, i docenti a tempo pieno dell'Università potranno essere autorizzati dal Rettore sulla base e nei limiti del vigente "Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e

dei ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste”.

Per altre attività, non disciplinate dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche regolamentazioni di Ateneo.

ART10 ASSEGNI DI RICERCA E/O BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

MIB si impegna a finanziare ogni anno a partire dall'anno di sottoscrizione del presente accordo, mediante presentazione di un programma concordato tra i Referenti, almeno n. 1 assegno di ricerca annuale, eventualmente rinnovabile, al valore minimo previsto dal D.M. 9 marzo 2011, n. 102, pari ad attuali € 23.787,00, lordo finanziatore, e valore lordo percipiente di € 19.367,00.

MIB si impegna inoltre a farsi carico dei costi di eventuali rideterminazioni di legge del valore assegni od oneri connessi, imposti successivamente alla stipula del presente accordo, secondo decorrenza normativa.

Saranno a carico di MIB anche eventuali costi di iscrizione dell'assegnista al SSN, qualora risultasse vincitore un beneficiario non italiano, fino ad ulteriore importo annuale massimo di € 1.500.

Se ritenuto d'interesse da parte di MIB, potranno essere attivate in alternativa borse di dottorato, previa sottoscrizione di apposite convenzioni di finanziamento da parte di MIB con i Dipartimenti sedi dei corsi di dottorato interessati. Le borse potranno essere attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere.

ARTICOLO 11 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ART. 12 - REFERENTI

Ciascuna Parte designa il proprio referente per le attività oggetto della presente convenzione.

Ciascun Referente potrà essere sostituito dalla Parte che l'ha nominato, che ne darà

comunicazione scritta all'altra Parte.

ART. 13 - DURATA

La presente convenzione diviene efficace con la sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni accademici successivi alla data di sottoscrizione.

Essa è rinnovabile a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle Parti contraenti mediante comunicazione scritta da trasmettersi almeno tre mesi prima della data di scadenza. In caso di mancato rinnovo, resta ferma la facoltà delle Parti di rinegoziarne il contenuto.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato da Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (C.d. "Regolamento generale sulla protezione dei dati") e del d.lgs. 30/6/2003 n. 196.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del d.lgs. N. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

MIB s'impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Restano fermi gli obblighi e facoltà previsti dal citato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano, nell'ambito della vigente normativa, al rispetto delle reciproche e specifiche disposizioni generali e speciali, applicabili alle attività svolte nell'ambito di accordi associativi con comunione di scopo.

Le Parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale controversia fra di loro nascente in relazione al rapporto derivante dalla presente convenzione.

In caso d'impossibilità a raggiungere un accordo amichevole, viene riconosciuto esclusivamente competente il foro di Trieste.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte II, allegata al Dpr. 131/1986.

Le spese di registrazione e di bollo graveranno su entrambe le parti in uguale misura.

Trieste, data delle firme digitali

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste
prof. Roberto Di Lenarda

L'Amministratore Delegato
di MIB Trieste School of Management
Prof. Vladimir Nanut
